

# Modello di remunerazione e di partecipazione delle rendite, valido dal 01.01.2025

Il consiglio di fondazione ha definito per se stesso delle linee guida per la remunerazione degli averi di vecchiaia e di altri fondi previdenziali soprattutto allo scopo di garantire una maggiore trasparenza e pianificabilità nei confronti delle casse di previdenza affiliate.

In generale, la remunerazione dipende dal livello della riserva di fluttuazione target e quindi dal grado di copertura. Se la performance degli investimenti dell'anno in corso corrisponde ad almeno il tasso d'interesse minimo LPP, il consiglio di fondazione remunera gli averi di vecchiaia minimo secondo la tabella qui riportata.

I fondi sono importanti per tutte le generazioni. Per questo motivo si è deciso di introdurre, con effetto dal 1° gennaio 2025, un modello di parte-

cipazione delle rendite. Il modello, che come la remunerazione dipende dal grado di copertura, permette alle persone assicurate, anche dopo il loro pensionamento, di beneficiare dell'elevata capacità di prestazione della fondazione. Il grado di copertura dopo la remunerazione degli averi di vecchiaia degli assicurati attivi è determinante per stabilire l'ammontare della partecipazione alle rendite.

A novembre/dicembre il consiglio di fondazione deciderà in merito all'ammontare della remunerazione e alla partecipazione delle rendite sulla base della previsione per la fine dell'anno. Il grado di copertura secondo la previsione può divergere dal grado di copertura definitivo nel rapporto d'esercizio a causa di cambiamenti di mercato.

Livello	Previsione grado di copertura al 31.12.XX	Remunerazione degli averi di vecchiaia degli assicurati attivi	Partecipazione delle rendite
6	≥ 115,0 %	Tasso d'interesse minimo LPP + <b>2,00 %</b> + 25 % dell'eccedenza*	> <b>3,25 %</b> + max 2 rendite mensili
5	≥ 113,0 %	Tasso d'interesse minimo LPP + <b>2,00 %</b>	= <b>3,25 %</b> + max 2 rendite mensili
4	≥ 110,0 %	Tasso d'interesse minimo LPP + <b>1,50 %</b>	= <b>2,75 %</b> + max 1 rendita mensile
3	≥ 107,0 %	Tasso d'interesse minimo LPP + <b>1,00 %</b>	= <b>2,25 %</b> -
2	≥ 104,0 %	Tasso d'interesse minimo LPP + <b>0,50 %</b>	= <b>1,75 %</b> -
1	≥ 100,0 %	Tasso d'interesse minimo LPP	= <b>1,25 %</b> -
0	< 100,0 %	0 % fino al tasso d'interesse minimo LPP	-

\* Eccedenza superiore al valore target della riserva di fluttuazione

Il valore target per la remunerazione delle riserve di contributi del datore di lavoro e dei fondi liberi ammonta allo 0,5 %. L'ammontare definitivo viene stabilito dal consiglio di fondazione solo a fine anno tenendo conto del grado di copertura e a condizione che la performance degli investimenti raggiunga almeno la remunerazione minima LPP. Il tasso d'interesse minimo LPP viene fissato dal Consiglio federale nell'autunno dell'anno precedente.

## Esempio

Se il grado di copertura previsto è compreso tra il 110 % e il 112,99 %, gli assicurati attivi riceveranno una remunerazione del 2,75 %, corrispondente al livello 4. Se il grado di copertura post remunerazione continua a essere di almeno il 110 % (livello 4), i beneficiari di rendita aventi diritto ricevono all'incirca in primavera, oltre alla loro rendita, un pagamento una tantum di importo massimo pari a una rendita mensile. L'attribuzione e l'ammontare del versamento unico dipendono, tra le altre cose, dall'anno di conversione in rendita e dall'aliquota di conversione applicata.

## Disclaimer

Il consiglio di fondazione si riserva espressamente la facoltà di derogare da questo meccanismo o di adeguarlo, in particolare nel caso in cui

- si verifichino dei cambiamenti nella struttura degli assicurati;
- si configurino delle situazioni estreme sui mercati finanziari;
- cambino i requisiti normativi, in particolare l'art. 46 OPP 2,
- le prescrizioni delle autorità di vigilanza limitino le possibilità del modello di remunerazione.

Il consiglio di fondazione

Winterthur, 7 marzo 2025 / 9 dicembre 2025